

Roma, 20 maggio 2022

Regione Abruzzo
Dipartimento sanità
Servizio programmazione socio-sanitaria
Ufficio medicina convenzionata
Via Conte di Ruvo,74
65127 Pescara
Dpf020@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Forme associative art. 5 AIR Abruzzo: richiesta di sostituzione componenti NCP a seguito di cessazione dei rapporti convenzionali.

Si riscontra Vs. quesito prot. n. RA/0175113/22 del 05 maggio 2022 pari oggetto, per rappresentare che questa Struttura, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in combinato disposto con l'art. 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fornisce assistenza alle pubbliche amministrazioni per il tramite di pareri di carattere generale, in risposta ai quesiti posti per iscritto e secondo una precisa formalità dai competenti uffici degli assessorati regionali alla Salute o dalle OO.SS. nazionali rappresentative e firmatarie, in ordine alla corretta applicazione delle clausole contrattuali controverse degli AA.CC.NN del settore medico in regime di convenzionamento con il SSN. Le richieste debbono riguardare dubbi rispetto al dettato negoziale tali da indurre il rischio di difformità applicative e da determinare anche un contenzioso diffuso o potenziale cui la SISAC non abbia già corrisposto con precedenti riscontri pubblicati nell'apposita area FAQ del sito istituzionale www.sisac.info.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Ciò premesso, si precisa la SISAC non evade richieste riferite a dubbi inerenti l'applicazione dei precedenti Accordi collettivi nazionali non più vigenti, considerato che dal 28 aprile 2022 (Intesa Rep. Atti n.71/CSR del 28 aprile 2022) è entrato in vigore il nuovo Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - Triennio 2016-2018.

Tuttavia, poiché la questione oggetto della presente richiesta afferisce ad una fase c.d. transitoria in attesa che le Regioni adottino gli atti di programmazione e i conseguenti Accordi Integrativi regionali per l'istituzione delle forme organizzative monoprofessionali (AFT) e la definizione delle modalità di partecipazione dei medici alle forme organizzative multiprofessionali (UCCP), si chiarisce che fino alla costituzione del fondo aziendale dei fattori produttivi (art. 47, comma 2, lettera D), i compensi e le indennità riconosciute alle forme associative sono salvaguardati dalla previsione della norma transitoria n. 6 dell'ACN 28 aprile 2022. Nel frattempo è possibile utilizzare nei limiti della capienza del fondo le risorse di cui all'art. 59, comma 4 dell'ACN 23 marzo 2005.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore

Dott. Marco Luca Caroli
Marco Luca Caroli